

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, SPECIALI E D'INDAGINE

ART. 5 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, COMMISSIONI SPECIALI E D'INDAGINE

1. Con propria deliberazione il Consiglio comunale istituisce le Commissioni consiliari permanenti concernenti i settori organici di attività dell'Ente e le attività di monitoraggio e controllo dell'attività dell'Ente
2. Con la delibera istitutiva vengono definiti
 - a) il numero delle Commissioni
 - b) le specifiche tematiche di competenza di ognuna di esse
 - c) i componenti, su proposta dei rispettivi capigruppo, ovvero, per il Gruppo misto, da tutti i Consiglieri.
3. In ogni Commissione il rapporto tra maggioranza e l'insieme dei gruppi di minoranza è fissato in misura proporzionale all'assetto rappresentativo del Consiglio comunale. La delibera istitutiva definisce un assetto delle Commissioni che garantisce la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari e le funzioni proprie del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio.
4. E' ammessa la facoltà per ciascun Consigliere di far parte contemporaneamente di più Commissioni.
5. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio non possono essere nominati nelle Commissioni consiliari permanenti. Il Presidente del Consiglio e i Capigruppo dei gruppi privi di propri rappresentanti membri effettivi di Commissione, partecipano alle Commissioni come membri senza diritto di voto e senza diritto di percepire corrispettivo
6. Ciascun Consigliere può assistere alle riunioni di Commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, partecipando alla discussione senza diritto di voto e senza diritto di percepire corrispettivo.
7. Con propria deliberazione il Consiglio può nominare a maggioranza assoluta dei componenti, Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione, rappresentative dei gruppi, stabilendo nella deliberazione istitutiva modalità e tempi di funzionamento delle stesse.
8. Il Consiglio può nominare altresì Commissioni speciali a termine per trattare affari che non siano di competenza di Commissioni permanenti, stabilendo nella medesima deliberazione: obiettivi, modalità di funzionamento e tempi di durata delle stesse.

ART. 6 - PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI

1. Il Presidente e il Vice Presidente di ciascuna Commissione permanente sono eletti nella prima seduta della Commissione, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.
2. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente.
3. Il Presidente convoca e presiede la Commissione fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione.
4. Il Presidente di una Commissione consiliare permanente può essere revocato dalla Commissione con l'approvazione di una mozione sottoscritta da un terzo dei componenti. Il Presidente del Consiglio comunale, al quale la mozione deve essere presentata, provvede a convocare, entro i 15 giorni successivi, la Commissione con all'ordine del giorno la votazione della mozione che è votata palesemente ed è

approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri membri.

ART. 7 - FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti.

2. Le Commissioni assumono iniziative tendenti a promuovere approfondimenti e audizioni utili ad acquisire elementi di conoscenza su tematiche collegate agli ambiti di programmazione dell'Ente, anche con il coordinamento del Presidente del Consiglio.

3. Le funzioni consultive delle Commissioni, competenti per materia, sono obbligatorie per gli atti di indirizzo e programmazione ed in particolare:

- a) statuti e regolamenti;
- b) relazioni previsionali e programmatiche;
- c) bilancio di previsione e rendiconto;
- d) piani territoriali ed urbanistici e loro programmi di attuazione;
- e) progetti preliminari di nuove opere pubbliche;
- f) convenzioni per forme associative con altri enti;
- g) istituzione organi partecipazione;
- h) pubblici servizi, assunzione diretta e affidamenti;
- i) partecipazione a società per azioni;
- j) costituzione istituzioni;
- k) istituzione e ordinamento tributi.

4. Le Commissioni consiliari su richiesta del Presidente del Consiglio, o del Sindaco o di almeno 1/5 dei Consiglieri comunali possono essere chiamate ad esprimere pareri in fase istruttoria su atti diversi da quelli di cui al precedente comma.

5. Le Commissioni possono inoltre essere attivate dal Presidente della Commissione o su istanza del Presidente del Consiglio per valutare gli aspetti connessi a determinati argomenti sui quali il Comune è chiamato o intenzionato ad intervenire.

ART. 8 - FUNZIONI DI PROPOSTA

1. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni, mozioni e ordini del giorno nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente del Consiglio il quale si esprime sull'ammissibilità e dispone le attività istruttorie. Il

Presidente è competente a risolvere i conflitti di competenza tra Commissioni Consiliari.